

(dalla newsletter di deontologia forense del CNF del 12/12/13)

[Il termine per la riassunzione del processo civile non si applica al procedimento disciplinare](#)

Il termine di sei (ora: tre) mesi previsto dall'articolo 297 (ora: 305) cpc per la riassunzione del procedimento sospeso in attesa del giudizio penale, per il giudizio civile, nel quale ogni attività di impulso è demandata alle parti, non si applica al procedimento disciplinare che ha, invece, natura pubblicistica (*Nella specie è stata considerata irrilevante la riassunzione del procedimento disciplinare avvenuta oltre sei mesi dalla conclusione del giudizio penale, in ragione del quale il primo giudizio era stato sospeso*).

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Alpa, rel. Mariani Marini\), sentenza del 2 settembre 2013, n. 147](#)

**NOTA:**

In senso conforme:

- Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Salazar), sentenza del 10 aprile 2013, n. 49
- Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. De Giorgi), decisione n. 36 del 16 marzo 2011
- Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI', rel. STEFENELLI), sentenza del 30 maggio 2003, n. 129

Contenuti correlati:

1. [Il termine per la riassunzione del processo civile non si applica al procedimento disciplinare](#)
2. [Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento penale – Sospensione del procedimento disciplinare – Riassunzione oltre il termine ex art. 297 c.p.c. – Legittimità.](#)
3. [Per la riassunzione del procedimento disciplinare è sufficiente la relativa delibera consiliare](#)